



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
RIFIUTI
(T.A.R.I.)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL 30/06/2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 16 DEL 30/07/2015

**MODIFICATO E RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL
30/07/2020**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 22 DEL 30/06/2021

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 27/04/2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Istituzione della TARI

Art. 2 bis - Definizione di rifiuto

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

Art. 4 – Zone di effettuazione del servizio e riduzione del tributo

Art. 5 - Soggetto attivo del tributo

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

Art. 8 – Criteri di determinazione delle tariffe e classificazione delle categorie di attività

Art. 9 – Esclusioni dal tributo

Art. 10 – Rifiuti speciali

Art. 11 – Esenzione dal tributo

Art. 11 bis – Agevolazioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 12 – Riduzioni tariffarie per smaltimento in proprio di rifiuti

Art. 13 – Altre tipologie di riduzione

*Art. 14 – Riduzioni per le utenze – Anno 2020 e 2021 – COVID 19 **(ABROGATO)***

Art. 15 – Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani

Art. 16 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e cessazione

Art. 17 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

Art. 18 – Tributo giornaliero di smaltimento

Art. 19 – Riscossione della TARI

Art. 20 – Importi minimi riscuotibili

Art. 21 – Tributo provinciale

Art. 22 – Sgravio o rimborso del tributo

Art. 22 bis – Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Art. 23 – Funzionario responsabile

Art. 24 – Mezzi di controllo

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Contenzioso

Art. 27 – Normativa di rinvio

Art. 28 – Norme abrogate

Art. 29 – Efficacia del Regolamento

Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Loano, della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i.

Il presente regolamento tiene conto, laddove non in contrasto con la normativa statale di riferimento, delle indicazioni fornite da ARERA con la delibera 18 gennaio 2022 n. 15. Il Comune di Loano ha optato per il regime regolatorio minimo di qualità contrattuale e tecnica, schema 1 di cui all'allegato A della citata delibera ARERA - Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

Art. 2
Istituzione della T.A.R.I.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come individuati dall'art. 2 bis del presente Regolamento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'applicazione della T.A.R.I. è disciplinata dall'art. 1, commi 641 - 668 della L. n. 147/2013 e s.m.i. e dal presente regolamento.

Art. 2 bis
Definizione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale), come modificato dal D.Lgs. 03/09/2020, n. 116.

Ai fini del presente regolamento si intende per rifiuto, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli indicati come rifiuti speciali e rifiuti pericolosi;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 3 Presupposto oggettivo della T.A.R.I.

La T.A.R.I. è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal precedente art. 2 bis, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.

A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono comunque da considerare tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a – tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, cucine, ecc.) che accessori (ingressi all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b – tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate da posti telefonici pubblici e cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f – tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g – tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

a - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

b – qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati al tributo.

La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile) o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autoritativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare

dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.

Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti, non comporta esonero o riduzione della T.A.R.I., salvo quanto previsto negli articoli successivi.

Art. 4

Zone di effettuazione del servizio e riduzione del tributo

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia comunque non superiore (fino) a 500 metri, in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 501 metri e fino a 1000 metri, in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa.

Art. 5

Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6

Soggetto passivo del tributo

La T.A.R.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici, soggetti al tributo per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Nel caso in cui i locali o le aree siano occupati solo da un soggetto che non è titolare di un diritto reale sugli stessi, la T.A.R.I. è dovuta dall'occupante. La T.A.R.I. può tuttavia essere corrisposta dal titolare del diritto reale in nome e per conto del conduttore e dell'affittuario dei locali e delle aree; in tal caso è a carico del titolare del diritto reale l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 codice civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. g) del D. Lgs. n. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 **Decorrenza del tributo sui rifiuti**

La T.A.R.I. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Per il primo anno di applicazione della T.A.R.I., fino alla sua sistemazione a regime, i calcoli vengono eseguiti dall'Ufficio Tributi utilizzando per il nuovo tributo i dati contenuti nelle denunce presentate per la previgente T.A.R.S.U.

Art. 8 **Criteri di determinazione delle tariffe e classificazione delle categorie di attività**

Ai sensi dell'art. 1, c. 652 della L. n. 147/2013, sempre nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", la T.A.R.I. può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, c. 658 della L. n. 147/2013.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.

Le categorie tariffarie sono distinte per utenze domestiche, che comprendono principalmente le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria e pertinenziale alle stesse ed utenze non domestiche, divise per attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sono riprese da quelle indicate nel D.P.R. n. 158/1999 e già in uso in regime di T.A.R.S.U., come di seguito riportate:

a) LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI

Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche e sindacali, luoghi di ritrovo – Scuole pubbliche e private – Musei, archivi, pinacoteche – Luoghi di culto

Locali destinati ad uffici pubblici

Locali destinati ad uso cinematografici, teatri ed altri locali di spettacolo

Palestre

b) COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, NONCHE' AREE RICREATIVE-TURISTICHE, QUALI CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI

Stabilimenti balneari

Campeggi, aree coperte e scoperte attrezzate (pista di pattinaggio, minigolf, sale da gioco, parco giochi, luna park e similari, impianti sportivi, aree di sosta camper, ecc.)

Sale da ballo, discoteche, night club, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, scuole di ballo

Porto

Porto-pesca sportivi

Locali adibiti ad esposizione di attività commerciali (autosaloni, mobilifici e similari)

c) LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITA' E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI

Abitazioni private

Pertinenze abitazioni private – Box – Magazzini

Convivenze – Caserme

Case di cura e riposo

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante, residence – Locali destinati ad attività extra alberghiere (case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, collegi, convitti, villaggi turistici, parchi vacanze)

d) LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE b) e) ed f), CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI

Locali destinati ad uffici privati, agenzie, studi professionali, commerciali e artistici, studi medici e dentistici, poliambulatori, assicurazioni, autoscuole, stazione ferroviaria

Banche e istituti di credito

Sedi di associazioni e circoli sportivi e ricreativi

Autorimesse pubbliche e private – Deposito di roulotte – Autosilos – Autoparcheggi – Locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto

Aree adibite a distributori di carburante

e) LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI, ferme restando la non tassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati simili per composizione ai rifiuti domestici

Stabilimenti industriali

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze

Tende e tessuti, tappeti, antiquariato, pelletterie, ceramiche e altri negozi particolari

Parrucchiere, barbiere, estetista

Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti

Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Magazzini e depositi delle cat. 23[^]/26[^]

f) LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI, ferma restando la non tassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati simili per composizione ai rifiuti domestici

Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, paninoteche, self-services, fast-food e relativi esercizi pubblici all'aperto

Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e relativi esercizi pubblici all'aperto

Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Magazzini e depositi delle cat. 31[^]/33[^]

Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine di approvazione stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. n. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.

Art. 9 Esclusioni dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo meramente esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, forni, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazzi scoperti;
- d) le superfici di proprietà comunale utilizzate da associazioni sportive per la parte riservata alle attività istituzionali: resta salva l'applicazione del tributo per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- d) fabbricati danneggiati e non agibili.

Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione della T.A.R.I. per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità di cui l'interessato deve tempestivamente segnalare il venir meno.

Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria, non comportano la non utilizzabilità dei locali e delle aree.

Sono altresì esclusi, per effetto di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10 Rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi. Tra i rifiuti speciali rientrano i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione. Sono altresì speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

Il produttore di tali rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi.

In caso di obiettive difficoltà nella determinazione esatta di tale superficie, l'individuazione della stessa è effettuata in misura forfettaria applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

- a) distributori di carburanti e autolavaggi, carrozzerie, autofficine, elettrauti, gommisti, case di cura, ospedali e ambulatori: 50%;

b) studi medici e dentistici, laboratori odontotecnici, lavanderie a secco, laboratori fotografici: 30%.

Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle espressamente indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

La riduzione potrà essere applicata con la procedura di detassazione prevista dal presente articolo, su domanda dell'interessato da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno per cui si intende usufruire per la prima volta della detassazione, con obbligo di allegare idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali e la loro tipologia ricompresa fra quelle legislativamente previste ai sensi della vigente normativa. L'interessato dovrà in ogni modo dimostrare di avere diritto alla detassazione anche allegando dichiarazione di eventuale non riutilizzo o di cessioni a titolo oneroso di detti rifiuti speciali tossici o nocivi. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

Il Comune di Loano può, in qualsiasi tempo, eseguire opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la detassazione.

La detassazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato deve prontamente segnalarlo all'Ufficio Tributi.

Art. 11 Esenzione dal tributo

Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i nuclei famigliari con un ISEE uguale o inferiore ad €. 4.132,00, residenti nell'immobile per cui si vuole godere dell'esenzione; ciascun richiedente, iscritto a ruolo per la T.A.R.I., è tenuto annualmente alla presentazione di un'istanza, con riferimento alla situazione ISEE dell'anno di riferimento, dalla quale risulti il possesso dei requisiti per usufruire dell'esenzione, corredata dal certificato ISEE, ove non in possesso dell'ente.

Art. 11 bis Agevolazioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, c. 1, lett. b) ter, n. 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'agevolazione è comunque subordinata alla presentazione, da parte delle utenze non domestiche, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della T.A.R.I. dovuta, a pena di decadenza, della documentazione comprovante l'integrale

avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la tariffa è dovuta in misura intera.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della T.A.R.I. dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

L'agevolazione viene concessa in via previsionale; nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita del servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di **2** anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della T.A.R.I. Nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata.

Il Comune, ricevuta tale comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico per tramite dell'Ufficio Ambiente.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al periodo precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per smaltimento in proprio di rifiuti

Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani, oggettivamente ed effettivamente avviati allo stesso, intendendosi per "riciclaggio", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. u), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, da parte dell'operatore economico produttore dei medesimi rifiuti presso soggetti autorizzati, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata a tali utenze non domestiche, che non va comunque ad intaccare, per queste tipologie di utenze, la copertura dei costi relativi ai servizi collettivi ricompresi nel servizio di gestione dei rifiuti (quali spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, ecc.).

La riduzione è ammessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro l'anno per cui si intende usufruire della agevolazione e riferita a quell'anno. Il recupero deve essere dimostrato con uno dei seguenti documenti:

- formulario di identificazione, che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro 3 mesi dalla loro consegna al trasportatore;
- lettera di comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario nel termine di 3 mesi, elevato a 6 per le spedizioni transfrontaliere;
- attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero.

La riduzione viene concessa "a consuntivo", ossia alla fine del periodo d'imposta nel quale il recupero si è verificato e sempre che questo venga idoneamente provato.

Art. 13
Altre tipologie di riduzione

Sono altresì riconosciute le seguenti riduzioni:

- a) per le abitazioni con unico occupante, che sia residente, come risultante dalla denuncia, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata;
- b) per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, come dichiarato in denuncia, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata;
- c) per i locali condotti da contribuenti della cui famiglia fanno parte soggetti titolari di pensione di categoria invalidità civile (come attestato da specifico libretto numerato) non ricoverati in istituti è prevista una riduzione del 50% della tariffa applicata; ciascun richiedente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione.

Art. 14
Riduzioni per le utenze – Anno 2020 e 2021 – COVID 19

(ABROGATO)

Art. 15
Riduzioni per il compostaggio dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 1, comma 658 della L. n. 147/2013, le utenze domestiche che provvedono in modo continuativo a smaltire in proprio gli scarti organici mediante autocompostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, possono accedere ad una riduzione pari al 10%.

La riduzione è applicata esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica del compostaggio, da redigersi su modulo messo a disposizione dal Comune ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione della stessa.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi.

Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti.

Art. 16
Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, entro il 31 gennaio.

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

– per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento: cognome e nome;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione, adeguatamente documentata, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;
- g) numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica dell'utente e il recapito domiciliare cui intendono ricevere le comunicazioni;

– per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto che occupa o conduce i locali (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale);
- b) il numero di codice fiscale e partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o amministratore delegato;
- e) l'attività esercitata e il relativo codice di attività ai fini IVA;
- f) l'indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione adeguatamente documentata, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- l) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione e il numero interno ove esistente;
- m) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- n) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata, per le utenze domestiche, o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta elettronica o direttamente presso lo sportello comunale o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità; per le utenze non domestiche a mezzo posta elettronica certificata o direttamente presso lo sportello comunale.

La denuncia, per le utenze domestiche, si intende consegnata, alla data di accettazione e conferma della PEC, nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata; alla data di invio della ricevuta della mail, in caso di invio per posta elettronica; all'atto del ricevimento

da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; per le utenze non domestiche, alla data di accettazione e conferma della PEC, nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata; all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune è scaricabile dal sito web comunale al seguente link <https://comuneloano.it/servizi/trasparenza-rifiuti/>

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

Le informazioni relative possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Il Comune risponde alle richieste di attivazione del servizio indicando il riferimento alla richiesta stessa, il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma entro sessanta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, informano il contribuente che è tenuto a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la suddetta dichiarazione anche in assenza della predetta informativa.

Art. 17

Modalità di determinazione della superficie imponibile

Ai sensi dell'art. 1, comma 646 della L. n. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C) ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla T.A.R.I. di tutti i locali e le aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

Art. 18

Tributo giornaliero di smaltimento

Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la T.A.R.I. in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale, nei residuali casi in cui entrambe siano dovuti.

Art. 19 Riscossione della TARI

Si rinvia al Regolamento generale delle Entrate comunali per quanto riguarda la disciplina della stessa.

L'Ente provvede alla riscossione spontanea della TARI per mezzo di Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione, nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.

Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in almeno due rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune, rimanendo salva la facoltà del contribuente di pagare in unica soluzione avente scadenza coincidente con quella della prima rata.

Fermo restando quanto previsto in materia di rateizzazioni nel Regolamento generale delle Entrate comunali a cui si rinvia, gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente da presentare entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.

Art. 20 Importi minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €. 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 21 Tributo provinciale

I soggetti passivi della T.A.R.I. devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla T.A.R.I., è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della T.A.R.I. medesima.

Art. 22

Sgravio o rimborso del tributo

Lo sgravio del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto entro 120 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.

Il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento; il Comune provvede a disporre il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 bis

Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti campi:

- a) l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - per le utenze domestiche, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica e/o il recapito domiciliare; per le utenze non domestiche l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (ufficio tributi per gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti; ufficio ambiente per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

Con riferimento alla richiesta di informazioni, al reclamo o alla richiesta di rettifica degli importi, il Comune invia al domicilio digitale delle persone giuridiche e, se dichiarato, delle persone fisiche, o se non dichiarato, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni e 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reclami e rettifica degli importi addebitati.

Nella risposta il Comune indica i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, previo sgravio dell'avviso di pagamento da trasmettere sia al contribuente che all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lo stesso sarà disposto direttamente a favore del contribuente dal concessionario della riscossione.

La richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 23

Funzionario responsabile

Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della T.A.R.I., compresi quelli di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 24

Mezzi di controllo

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il funzionario responsabile può procedere con le modalità di cui al c. 693 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, con applicazione delle sanzioni di cui al successivo c. 698, compreso l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo con personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 25

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 della L. n. 147/2013.

Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

Art. 26

Contenzioso

Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 546/1992.

Art. 27

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. n. 147/2013 e s.m.i., ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29
Efficacia del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.